

## **CONVENZIONE QUADRO**

### **DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI BIODIVERSITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE NEI PARCHI E NELLA RE- TE NATURA 2000**

#### **TRA**

**REGIONE LIGURIA** (di seguito anche “Regione”), codice fiscale e partita iva 00849050109, con sede legale in Via Fieschi 15, 16121 Genova, pec: protocollo@pec.regione.liguria.it, rappresentata dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con Delibera di Giunta Regionale n. 880/2021 del 05.10.2021

#### **E**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA** (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Via Balbi 5, 16126 Genova, pec: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.09.2021

#### **PREMESSO CHE**

1. Con L.R. 10 luglio 2009, n. 28 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della Biodiversità” la Regione Liguria ha:

- previsto che gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, nonché gli enti pubblici che raccolgono dati o gestiscono sistemi informativi relativi allo stato di conservazione della biodiversità ligure, siano tenuti a trasmetterli all'Osservatorio ligure della biodiversità, sulla

base degli indirizzi e delle specifiche definite dalla Giunta regionale al fine di implementare il Sistema informativo della biodiversità della Regione Liguria (art. 13 comma 2);

- stabilito di potersi avvalere dell'Università stipulando apposite convenzioni, in particolare con riferimento alle attività connesse alla gestione ed utilizzo dell'Osservatorio ligure della Biodiversità Li.Bi.Oss., anche con iniziative e ricerche volte a valutare lo stato generale di salute della fauna e della flora selvatiche presente sul territorio regionale (art. 14 della LR 28/2009 comma 3);

2. Con D.G.R. n. 304 del 09/02/2010 (Criteri per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale per la biodiversità – art. 14 l.r. 28/2009), Regione Liguria ha stabilito che:

- gli Enti Gestori dei Siti Natura 2000 nonché gli altri soggetti pubblici/privati che raccolgono dati o gestiscono sistemi informatici relativi allo stato di conservazione della biodiversità ligure, trasmettano tali dati all'Osservatorio, secondo le modalità indicate da ARPAL sul proprio sito e su quello regionale (restituzione dei dati);
- i dati di cui al primo punto, prima di essere resi disponibili, devono essere validati con le modalità indicate dalla Regione in un'apposita nota tecnica di indirizzo.

3. Con DGR n. 681 del 22/07/2016 la Regione Liguria ha approvato il documento di specifiche “Acquisizione dati derivanti da monitoraggio effettuati su specie floro-faunistiche del territorio ligure”, stabilendo che i tracciati record, le liste di valori di riferimento e le

istruzioni operative di cui alle suddette specifiche, vengano mantenuti aggiornati da ARPAL - Osservatorio ligure della biodiversità (Li.Bi.Oss.) e siano pubblicati sui siti [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it) e [www.arpal.gov.it](http://www.arpal.gov.it), ed ha stabilito che gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, nonché gli enti pubblici che raccolgono dati o gestiscono sistemi informativi relativi allo stato di conservazione della biodiversità ligure debbano far pervenire al LIBIOSS i dati rilevati secondo le suddette specifiche e i relativi tracciati record.

4. L'Università di Genova svolge attività di ricerca e progetti nel settore della gestione del patrimonio naturalistico, della biodiversità e dello sviluppo sostenibile, le cui conoscenze prodotte possono essere rese fruibili a tutti i soggetti potenzialmente interessati, attraverso l'inserimento nell'Osservatorio Li.Bi.Oss e altri osservatori regionali, e contribuire alla realizzazione dei progetti individuati come strategici dalla Regione Liguria.

5. Il rapporto di collaborazione tra la Regione e l'Università ha per oggetto la gestione del patrimonio naturalistico, la tutela della biodiversità e delle aree protette, lo sviluppo sostenibile a livello regionale e locale e persegue, più in particolare, i seguenti obiettivi generali:

- a. contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità e promuovere una conservazione attiva delle aree protette regionali e dei Siti della rete Natura 2000;
- b. favorire forme di green economy e lo sviluppo di green jobs, in linea con il green deal europeo e la strategia europea sulla

Biodiversità;

c. rendere più efficaci, efficienti le azioni degli Enti e promuovere un'azione innovativa nella P.A., anche aumentando lo scambio di informazioni e partecipando a reti di livello nazionale ed europeo;

d. aumentare la consapevolezza dei cittadini, contribuendo alla formazione di una coscienza collettiva del rispetto della natura e alla strutturazione di comunità custodi della biodiversità.

6. Nell'ambito delle suddette attività e finalità, in data 1 febbraio 2017, era stata stipulata tra le Parti una convenzione quadro di durata quadriennale volta a favorire l'aumento delle conoscenze tecniche e la promozione di attività di ricerca e formazione dei giovani, nonché lo scambio di informazioni sulla tutela della biodiversità e lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la promozione di progetti cofinanziati dalla Commissione Europea.

7. Grazie alla proficua collaborazione dell'Università, il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV), il Dipartimento di Economia (DIEC), il Dipartimento di Architettura e Design (DAD), il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST) e i Giardini Botanici Hanbury (GBH) hanno partecipato a diversi progetti europei, con il ruolo di beneficiari in partenariato diretto con la Regione Liguria o di soggetti attuatori della stessa Regione Liguria o di enti regionali come ARPAL (con la regia di Regione Liguria). Tra i progetti avviati e ad oggi ancora in corso si segnalano:

- nell'ambito del Programma Cooperazione Territoriale Transfrontaliera ITALIA-FRANCIA MARITTIMO: a) il Progetto ALIEM - Action pour Limiter les risques de diffusion des espèces introduites Envahissantes en Méditerranée nell'ambito del Programma; b) il Progetto CAMBIO-VIA - Cammini e biodiversità: valorizzazione itinerari e accessibilità per la transumanza; c) il Progetto NEPTUNE - Patrimonio Naturale e culturale sommerso e gestione sostenibile della subacquea ricreativa;

- nell'ambito del Programma Cooperazione Territoriale Transfrontaliera ITALIA-FRANCIA ALCOTRA: a) il Progetto COBIODIV - Conoscere la biodiversità e gli ecosistemi per meglio proteggerli; b) il Progetto PROBIODIV - Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile dei territori: attuazione di una governance per la valorizzazione e la protezione attiva e partecipativa della biodiversità transalpina; c) il Progetto GEBIODIV - GEstire gli ambiti di BIODIVERSITÀ armonizzando i metodi di gestione degli spazi protetti alpini.

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

**Art. 2 - Oggetto**

1. Con la presente convenzione le Parti intendono proseguire nella proficua collaborazione intrapresa al fine di favorire l'aumento delle conoscenze tecniche e la promozione di attività di ricerca e formazione dei giovani nonché lo scambio di informazioni sulla tutela della biodiversità e lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la promozione di progetti cofinanziati dalla Commissione Europea. In particolare, le attività di collaborazione saranno sviluppate con i seguenti obiettivi specifici:

- contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità e promuovere una conservazione attiva delle aree protette regionali e dei Siti della rete Natura 2000;
- favorire forme di green economy e lo sviluppo di green jobs, in linea con il green deal europeo e la strategia europea sulla Biodiversità;
- rendere più efficaci, efficienti le azioni degli Enti e promuovere un'azione innovativa nella P.A., anche aumentando lo scambio di informazioni e partecipando a reti di livello nazionale ed europeo;
- aumentare la consapevolezza dei cittadini, contribuendo alla formazione di una coscienza collettiva del rispetto della natura e alla strutturazione di comunità custodi della biodiversità.

### **Art. 3 - Comitato di Coordinamento**

1. Per quanto riguarda l'esecuzione ed il monitoraggio della Convenzione quadro nel suo complesso, viene costituito un Comitato di coordinamento congiunto composto da almeno due componenti, di cui uno designato da Regione e uno dall'Università di Genova.

2. Alle riunioni del Comitato di coordinamento parteciperà anche un tecnico esperto di ARPAL, in qualità di soggetto gestore dell'osservatorio Li.Bi.Oss.

3. La designazione ed eventuali variazioni nelle designazioni dovranno essere comunicate alla controparte con nota scritta da inviarsi tramite PEC.

4. Il Comitato di coordinamento congiunto opera, a titolo gratuito, con l'obiettivo di:

- monitorare le iniziative di comune interesse;
- individuare le iniziative e i progetti da realizzare in forma cooperativa;
- sottoporre i progetti e le iniziative di cui sopra all'approvazione delle rispettive Amministrazioni;
- monitorare le fasi di attuazione ed organizzare eventuali attività;
- promuovere all'esterno o rendere disponibili ad altre amministrazioni pubbliche quanto realizzato congiuntamente.

#### **Art. 4 - Accordi attuativi**

1. La collaborazione tra Università e Regione Liguria, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata tramite forme proprie di collaborazione (partenariati, seminari/corsi/convegni, tirocinii, tesi) e tramite la stipula di accordi attuativi tra le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi, approvati con apposito provvedimento disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra

le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Gli Accordi Attuativi conterranno:

- gli obiettivi da raggiungere, in coerenza con i contenuti della presente Convenzione quadro;
- le attività da svolgere e la relativa ripartizione tra ambiti di responsabilità;
- i prodotti e/o i servizi da acquisirsi;
- le modalità e i tempi di attuazione;
- i vincoli organizzativi e tecnici;
- i rispettivi referenti responsabili delle attività;
- le eventuali risorse e oneri a carico delle parti;
- le disposizioni specifiche in materia di trattamento dei dati personali.

4. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

### **Art. 5 – Oneri economici**

1. La presente Convenzione quadro non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno le eventuali risorse attivabili, con particolare ri-

ferimento ai programmi europei e nazionali, nonché la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

#### **Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo**

1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

#### **Art. 7 - Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione quadro, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

### **Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di Regione Liguria coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione quadro dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

### **Art. 9 - Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione quadro.

#### **Art. 10 - Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che Regione Liguria, in qualità di datore di lavoro, assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso Regione Liguria.

2. Allo stesso modo e reciprocamente l'Università, in qualità di datore di lavoro, assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Regione Liguria ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti

cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

### **Art. 11 - Coperture assicurative**

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di Regione Liguria sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Regione Liguria garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal

D.lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

### **Art. 13 - Incompatibilità**

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

### **Art. 14 - Controversie**

1. Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione e/o all’applicazione della presente convenzione quadro.

2. Qualora il tentativo di risoluzione in via amichevole dovesse fallire, l’eventuale controversia sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Genova.

### **Art. 15 - Registrazione**

1. Il presente Atto si compone di n. 14 pagine e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.4.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a Regione Liguria il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

REGIONE LIGURIA

Il Presidente

Giovanni Toti